



Al Ministro della transizione ecologica

VISTI il provvedimento n. 18/1989 della Giunta del Comitato interministeriale prezzi del 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, è stato istituito presso la Cassa Conguaglio GPL il "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti" e il decreto 17 gennaio 1990 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha istituito il Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti, presso la Direzione generale delle fonti di energia dello stesso Ministero;

VISTI il decreto 10 agosto 1990 del Comitato Interministeriale dei Prezzi con il quale sono determinate le modalità di svolgimento delle attività del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti ed è stato istituito un Ufficio di Segreteria, determinandone la composizione ed i compiti, e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 febbraio 1992, che ha fissato gli emolumenti da corrispondere ai componenti del Comitato Tecnico, al Segretario, nonché al personale assegnato all'Ufficio di Segreteria;

VISTI il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e, in particolare, l'art. 6, con il quale è stato costituito un nuovo "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, il decreto ministeriale 24 febbraio 1999 che fissa condizioni, modalità e termini per l'utilizzo delle disponibilità del Fondo e l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, con il quale si è provveduto al rifinanziamento del "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" ed il relativo decreto di attuazione emanato il 7 agosto 2003;

VISTO l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha previsto una contribuzione per un triennio dei costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti con un rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti ed il relativo decreto di attuazione del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", che, all'articolo 1, comma 100, sancisce che "Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei

prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.”;

VISTA la citata legge n. 124 del 2017 che, all’articolo 1, comma 106, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2018 è soppressa la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 e che le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico SpA, per il tramite dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e che a decorrere dal 1° gennaio 2018 trasferisce all’OCSIT anche la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite;

VISTA la citata legge n. 124 del 2017 che all’articolo 1, comma 119, dispone che “Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 118 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 che ha riorganizzato il Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti ed il relativo Ufficio di Segreteria presso la Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e che ha previsto che con decreto del Direttore generale siano indicati i membri del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti e del relativo Ufficio di segreteria per il triennio 2018-2021;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del 30 novembre 2018 con il quale sono stati nominati i membri del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti e del relativo Ufficio di segreteria per il triennio 2018-2021;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, di riorganizzazione del Ministero della transizione ecologica e, nello specifico, del Dipartimento Energia, articolato in tre Direzioni generali tra cui la Direzione Generale competitività ed efficienza energetica, presso la quale opera il Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti;

CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti e del relativo Ufficio di Segreteria per i successivi periodi al triennio 2018-2021 nell’ambito del Ministero della transizione ecologica;

DECRETA

Articolo 1 **(Rinnovo del Comitato)**

1. Il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, riorganizzato, ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 100, con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 5 marzo 2018, è operativo presso il Ministero della transizione ecologica, Dipartimento Energia - Direzione generale competitività ed efficienza energetica (DG CEE) e, fatta salva la rappresentanza esterna di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto 5 marzo 2018, relativamente ai membri in rappresentanza del Ministero della transizione ecologica, è così composto:

- Presidente: il Direttore *pro tempore* della Direzione generale competitività ed efficienza energetica del Ministero della transizione ecologica o altro dirigente della stessa DGCEE;
- n. 2 membri ed un Segretario in rappresentanza del Dipartimento Energia del Ministero della transizione ecologica.

Articolo 2 **(Nomina dei componenti del Comitato)**

1. Con decreto del Direttore generale della Direzione generale competitività ed efficienza energetica del Ministero della transizione ecologica, acquisite le designazioni delle rispettive Amministrazioni, Enti e Associazioni, sono indicati i membri del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti e del relativo Ufficio di segreteria per il triennio 2022-2025.

Articolo 3 **(Trattamento economico e clausola di invarianza finanziaria)**

1. Ai componenti del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti e al Segretario ed ai membri dell'Ufficio di segreteria spettano gli emolumenti previsti dal decreto ministeriale 12 febbraio 1992, citato in premessa, a carico del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti, aggiornati con applicazione dell'adeguamento annuale ISTAT sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Le disposizioni del presente decreto non comportano oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 4 **(Disposizioni finali)**

1. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 e dell'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, con particolare riferimento alle funzioni del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti.

Roma,

Roberto Cingolani